

## **STATUTO**

### **"FALCON VIAL - FABRICI – MORASSUTTI E.T.S."**

#### **PREAMBOLO**

La Fondazione nasce dalla fusione dell'Istituto "Falcon Vial", dell'Asilo infantile "Antonietta e Giovanna Fabrici" e dell'Asilo infantile "Gian Paolo e Federico Morassutti", fondazioni aventi una finalità comune fondamentale e cioè l'educazione morale, civile e religiosa dei ragazzi e fanciulli di ambo i sessi. Tali fondazioni sono state originate rispettivamente in forza delle seguenti volontà testamentarie:

l'Istituto «Falcon Vial» per testamento olografo 4 marzo 1896 della fu Lucia Falcon vedova Vial;

l'Asilo infantile «Antonietta e Giovanna Fabrici per i testamenti del fu Giovanni Fabrici» 25 e 26 ottobre 1897;

l'Asilo infantile «Gian Paolo e Federico Morassutti» per atto di liberalità del comm. Federico Morassutti del 23 marzo 1923 e successivo atto di donazione e costitutivo di fondazione del 8 marzo 1944;

#### **Articolo 1**

##### **Costituzione - sede - delegazioni**

È costituita una fondazione denominata

##### **"FALCON VIAL - FABRICI - MORASSUTTI E.T.S."**

con sede in S. Vito al Tagliamento (PN).

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

A far data dall'iscrizione della Fondazione al RUNTS, la denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, dovrà contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

#### **Articolo 2**

##### **Scopi**

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, nell'ambito dell'educazione morale, civile e religiosa di bambini, ragazzi e giovani di ambo i sessi, con particolare attenzione a coloro che versino in condizioni di vulnerabilità economica e sociale, e delle loro famiglie, favorendo l'incontro fra generazioni.

#### **Articolo 3**

##### **Attività di interesse generale**

La Fondazione esercita in via principale attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione svolge e potrà condurre le seguenti attività:

- gestione della Scuola per l'infanzia "Antonietta e Giovanna Fabrici", della Scuola dell'Infanzia "Gian Paolo e Federico Morassutti" in San Vito al Tagliamento e di ogni altra scuola, istituto, struttura del territorio, quali luoghi di educazione, crescita e ricreazione per i bambini, i ragazzi e i giovani; la Fondazione, nel garantire l'accesso a dette Scuole, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto ed in attuazione delle volontà fondative, adotterà un apposito regolamento, che sappia evidenziare l'importanza della salvaguardia delle situazioni di vulnerabilità e fragilità socio/economica delle famiglie insistenti sul territorio con particolare attenzione agli abitanti del Comune di San Vito al Tagliamento, della Provincia di Pordenone e ambiti territoriali limitrofi;

- promozione, utilizzo, valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare derivante dalle volontà testamentarie richiamate nel Preambolo, in particolare l'Istituto Falcon Vial di San Vito al Tagliamento, e da altri eventuali successivi lasciati per gli scopi della Fondazione e lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo;

- promozione e organizzazione di eventi culturali, mostre, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi in genere, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;

- promozione e organizzazione di seminari e corsi di formazione;

- promozione e realizzazione di attività di ricerca, studi ed approfondimenti nelle materie di interesse della Fondazione;

- promozione e partecipazione ad attività di coprogrammazione e coprogettazione, così come definite dal titolo VII del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017, e disciplinate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72/2021 recante le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore;

- istituzione di premi e borse di studio.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il tutto nei limiti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Nell'ambito delle predette attività la Fondazione può promuovere, organizzare e rea-

lizzare programmi e progetti di Servizio Civile Universale, ai sensi della normativa vigente, e può accogliere soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, programmi di messa alla prova, lavori socialmente utili o altre misure di utilità sociale previste dalla legge, anche sulla base di convenzioni con autorità giudiziarie o amministrazioni pubbliche.

#### **Articolo 4**

##### **Attività diverse**

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

#### **Articolo 5**

##### **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo.

È organo della Fondazione anche il Revisore legale dei conti di cui all'art. 10 qualora esso sia costituito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

È ufficio della Fondazione, ove nominato, il Direttore.

Non può essere nominato membro degli organi e degli uffici della Fondazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, colui che è sottoposto a liquidazione giudiziale, colui che è soggetto a procedura di amministrazione di sostegno o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero è stato o è sottoposto a misura di prevenzione.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere la corresponsione ad amministratori, ai membri dell'Organo di Controllo e di Revisione, al Direttore di cui all'art. 9 e a chiunque rivesta cariche all'interno della Fondazione compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, in ogni caso non superiori a quelli previsti in analoghi enti operanti nel medesimo ambito delle attività di cui all'art. 3. Il tutto nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 6**

##### **Consiglio di Amministrazione**

##### **Composizione e competenze**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) il parroco pro-tempore della Parrocchia dei Ss. Vito, Modesto e Crescenzia Mm., o da persona di sua fiducia;
- b) un rappresentante della famiglia Morassutti o da persona delegata dalla famiglia stessa;
- c) due membri designati dal Consiglio comunale di S. Vito al Tagliamento, secondo i regolamenti e le leggi vigenti tempo per tempo;
- d) tre membri, di cui almeno uno cittadino di S. Vito al Tagliamento, designati dal

Consiglio comunale su terne proposte dal parroco pro-tempore della Parrocchia dei Ss. Vito, Modesto e Crescenza Mm.

La designazione dei membri di cui alle lettere c) e d) che precedono è intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura come mandato fiduciario con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo, anche indiretto, da parte della locale pubblica amministrazione comunale, della quale ciascun membro non deve essere dipendente, nè componente di uno dei suoi organi rappresentativi.

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipino con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti reputati di utilità per l'attività della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, restano in carica 5 (cinque) esercizi e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti cooptano un nuovo membro in sostituzione del consigliere decaduto che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- approvare il programma pluriennale delle attività;
- approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto;
- approvare il regolamento della Fondazione di cui all'art. 3 e, ove opportuno, ogni altro regolamento circa l'organizzazione, la gestione operativa delle attività svolte, ivi compreso del personale, e il funzionamento degli organi;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi, nonché all'acquisto o all'alienazione di beni immobili;
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- nominare il Presidente della Fondazione, e ove opportuno il Vice Presidente, tra i propri membri;
- istituire comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività, procedendo alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto;
- nominare i membri dell'Organo di Controllo nonché, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, il tutto sempre nel rispetto delle volontà testamentarie espresse dai fondatori;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione, il tutto sempre nel rispetto delle volontà testamentarie espresse dai fondatori;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzio-

ne del patrimonio;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire con propria deliberazione eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Articolo 7**

##### **Consiglio di Amministrazione**

##### **Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Consigliere più anziano d'età.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, da cui si possa desumere la prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza motivata, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione, salvi i diversi quorum stabiliti dal presente Statuto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica, mentre per lo scioglimento è necessario il voto dei 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri in carica.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano d'età. All'inizio della seduta il presidente provvede ad individuare il segretario della riunione, scegliendolo anche tra soggetti esterni al Consiglio medesimo.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

#### **Articolo 8**

##### **Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio stesso al proprio interno.

Il Presidente resta in carica per 5 (cinque) esercizi e può essere rinominato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e/o procuratori, ove necessario.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti di legge, statuto o deliberazioni degli organi della Fondazione, dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da un Consigliere designato anche in maniera stabile in seno al

Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 9**

### **Direttore**

Il Direttore, quale ufficio ausiliario del Consiglio di Amministrazione, è nominato, ove ritenuto opportuno, dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, tra soggetti esterni alla Fondazione; in sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione ne definisce compiti, durata e natura dell'incarico. La durata dell'incarico non potrà, in ogni caso, essere superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo un periodo di 60 giorni successivo alla scadenza entro il quale il Consiglio dovrà provvedere alla eventuale conferma o alla nuova designazione.

Il Direttore relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati. I poteri attribuiti possono essere conferiti anche mediante procura speciale.

Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Consiglio di Amministrazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione l'assetto organizzativo interno della Fondazione e coordina il personale;
- predispone le bozze di bilancio preventivo e consuntivo;
- coordina i Dipartimenti Operativi ovvero i Comitati tecnici e/o consultivi, ove istituiti; dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto al Consiglio di Amministrazione, se invitato, nonché ad eventuali commissioni o comitati.

## **Articolo 10**

### **Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un organo di controllo anche monocratico, che resta in carica per 5 (cinque) esercizi e può essere confermato solo per una volta consecutiva. L'organo di controllo partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nel caso in cui non sia nominato un Organo di Vigilanza, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia sta-

to redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo ed è adottato obbligatoriamente qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. Detta nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

#### **Articolo 11**

##### **Fondo di dotazione**

Il Fondo di dotazione della Fondazione è quella parte di patrimonio che per volontà del soggetto conferente, per espressa destinazione da parte dei competenti organi della Fondazione ovvero per legge è intangibile ed indisponibile. Di detto fondo possono essere utilizzati unicamente le rendite e/o i frutti civili.

#### **Articolo 12**

##### **Risorse**

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie al perseguimento delle finalità nonché allo svolgimento della propria attività:

- a) dai proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse della Fondazione;
- b) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai fondatori e da sostenitori della Fondazione;
- c) da altri contributi pubblici e privati;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) dalle rendite patrimoniali;
- f) dall'attività di raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dalla Fondazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

La Fondazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini del perseguimento dello scopo di cui all'articolo 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 3.

#### **Articolo 13**

##### **Patrimoni destinati**

Il Consiglio di Amministrazione può istituire patrimoni destinati e dedicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, così come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento o autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell'ambito degli scopi della Fondazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti. Detti

Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione.

#### **Articolo 14**

##### **Esercizio finanziario e bilancio**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro 31 dicembre il bilancio preventivo dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, al Direttore e a eventuali incaricati dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

#### **Articolo 15**

##### **Libri obbligatori**

La Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri di cui sopra, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 16**

##### **Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il liquidatore ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 17**

##### **Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del terzo Settore e del Codice Civile, in quanto compatibili.

F.to Alessandro Santoianni

F.to Mauro Piva

F.to Gaspare Gerardi